



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF038

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

<b>OGGETTO</b>	<b>NUOVO SITO PER LE DOMANDE PER IL BONUS ALBERGHI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 10 DL 83/2014; ART. 1 C. 4 L. 205/2017; ART. 1 c. 4-7 L. 232/2016; ART. 12-BIS DL 50/2017; SITO MIBACT
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>27/02/2019</b>

*Sintesi:* il Mibact ha reso noto che per poter accedere al Bonus alberghi (ex art. 10 D.L. n. 83/2014) è necessario:

- presentare l'istanza esclusivamente online insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, attraverso il Portale dei Procedimenti;
- compilare la domanda esclusivamente dalle ore 10:00 del 21 febbraio – alle ore 16:00 del 21 marzo 2019
- inviare la domanda esclusivamente dalle ore 10:00 del 3 aprile – alle ore 16:00 del 4 aprile 2019

Si analizzano le modalità di registrazione nel portale e di compilazione della domanda.

Come noto, il cd. “Decreto Cult-Turismo” (D.L. 83/2014) ha introdotto un credito d'imposta finalizzato ad agevolare la **riqualificazione e l'accessibilità delle strutture alberghiere** esistenti al 1/01/2012.

## Excursus:

- Art. 10 DL 83/2014: istituzione del credito d'imposta
- DM attuativo Mibact 7/05/2015: individua destinatari, spese agevolabili e procedura per l'accesso
- Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017): estende l'agevolazione al 2017 e 2018, prevedendo la detraibilità anche per gli incrementi di efficienza energetica e riqualificazione antisismica
- DL 50/2017: estende l'agevolazione all'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati agli immobili oggetto degli interventi; estende l'agevolazione agli agriturismi
- Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018): estende l'agevolazione agli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
- DM Mibact 20/12/2017: aggiorna le disposizioni attuative del bonus

## CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione è data da un credito d'imposta i cui aspetti principali possono essere così riassunti.

<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<b>Strutture alberghiere esistenti al 1/01/2012.</b> Si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Rientrano in tale categoria alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
<b>AMMONTARE DEL CREDITO</b>	Il bonus consiste in un <b>credito d'imposta pari al 65%</b> delle spese <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sostenute nel 2018 (per il momento di sostenimento va fatto riferimento al principio di competenza ex art. 109 Tuir)</li> <li>▪ risultanti da apposita attestazione rilasciata da parte di, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Presidente del Collegio sindacale</li> <li>✓ revisore legale iscritto nel relativo Registro</li> <li>✓ commercialisti, periti commerciali o consulenti del lavoro</li> <li>✓ responsabile del CAF</li> </ul> </li> </ul>
<b>LIMITE DI IMPORTO</b>	Il credito d'imposta è soggetto al limite del de minimis e pertanto <b>non può superare il limite di € 200.000</b> complessivo per il triennio considerato

## CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: info@redazionefiscale.it

<b>INTERVENTI AGEVOLABILI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia (ex art. 3, co. 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001)</li> <li>- eliminazione delle barriere architettoniche (ex L. n. 13/89 e DM n. 236/89)</li> <li>- incremento dell'efficienza energetica</li> <li>- adozione di misure antisismiche</li> </ul> <p>che abbiano anche finalità di incremento dell'efficienza energetica/riqualificazione antisismica.</p>
<b>TASSAZIONE</b>	<p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ non concorre alla formazione del reddito nè dell'IRAP</li> <li>▪ va indicato a quadro RU del mod. Redditi nel quale è concesso.</li> </ul>
<b>UTILIZZO</b>	<p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ va ripartito in <b>due quote annuali di pari importo</b></li> <li>▪ va utilizzato solo in <b>compensazione</b> nel mod F24 (art. 17 D.Lgs. 241/97)</li> <li>▪ a decorrere dal periodo d'imposta <b>successivo a quello di realizzazione degli interventi</b></li> </ul>
<b>CUMULABILITÀ AGEVOLAZIONI</b>	<p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>non è cumulabile</b> con altre agevolazioni di natura fiscale (<u>es</u>: detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica)</li> <li>▪ in caso di contributi pubblici (<u>es</u>: regionali), la spesa va assunta al netto del contributo.</li> </ul>

Il MiBACT ha comunicato sul proprio sito che relativamente alle **spese sostenute nel 2018**:


- la compilazione dell'istanza si potrà effettuare **dalle ore 10:00 del 21 febbraio – alle ore 16:00 del 21 marzo 2019**;
- le domande per il Click day, si potranno inviare esclusivamente **dalle ore 10:00 del 3 aprile – alle ore 16:00 del 4 aprile 2019**.

#### PROCEDURA DI ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

Per l'inoltro della domanda è disponibile una procedura web al seguente indirizzo:

<http://bandi.servizi.politicheagricole.it/taxcredit>

Per accedere alla procedura è necessario registrarsi. L'unico dato richiesto per la registrazione è un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente una PEC. Il sistema fornirà un PIN numerico personale di convalida. Di seguito viene descritta nel dettaglio la procedura di accesso e registrazione.

<b>Pagina iniziale</b>	<p>La pagina iniziale offre due opzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Accedi</b>: per accedere con le proprie credenziali se si è già registrati;</li> <li>2. <b>Registrati</b>: per ottenere le credenziali di accesso.</li> </ol>
<b>Registrazione (per i nuovi utenti)</b>	<p>Per la registrazione è sufficiente avere a disposizione un indirizzo di posta elettronica, (preferibilmente PEC), inserirlo nel campo "Indirizzo e-mail", inserire il risultato dell'operazione aritmetica proposta e fare clic sul pulsante "REGISTRATI".</p> <p>Dopo qualche minuto, si riceverà nella propria casella di posta un messaggio di conferma dell'avvenuta registrazione insieme ad un codice personale d'accesso (PIN), che avrà una durata di validità di 6 ore.</p>
<b>Accesso (per gli utenti già registrati)</b>	<p>Per accedere alla procedura è necessario inserire l'indirizzo di posta elettronica registrato, il PIN di convalida, il risultato dell'operazione aritmetica e premere il pulsante "ACCEDI" per avviare la procedura.</p>
<b>La barra del menu</b>	<p>Ad accesso effettuato la barra del menu appare come di seguito</p> 

**Dati del  
richiedente  
(rappresentant  
e legale)**

La procedura consente l'inserimento di una o più domande da parte di un singolo rappresentante legale, di cui devono essere specificate le generalità. Al primo accesso, pertanto, viene mostrata direttamente la pagina con il form per i dati del richiedente.

compilazione obbligatoria in presenza di asterisco (\*)

**Richiedente / Rappresentante legale - Dati Anagrafici**

\* Cognome:

\* Nome:

\* Codice Fiscale:

Ragione sociale:

Partita IVA:

\* Nato il:

\* Nato a (luogo e prov.):

Nazione:

**Richiedente / Rappresentante legale - Residenza**

\* Indirizzo (via e num.):

\* CAP:

\* Città e provincia:

\* Nazione:

**Richiedente / Rappresentante legale - Altre Informazioni**

\* Posta elettronica:

PEC:

\* Telefoni:

Cellulare:

Sito internet:

☒ Accetto le condizioni sulla privacy \*

**SALVA I DATI**

I dati obbligatori sono contrassegnati da un asterisco rosso. L'obbligatorietà del numero di telefono è relativa alla presenza di almeno un recapito tra telefono fisso e cellulare.

**Elenco delle  
domande**

L'elenco delle domande fornisce un riepilogo delle istanze inserite nella procedura e del loro stato. Esso è suddiviso in:

1. Domande da inviare: sono le domande inserite e non ancora inviate,
2. Domande trasmesse: sono le domande inoltrate.

Richiedente (Rappresentante legale):  
NOME COGNOME - Via Napoli 00100 Roma (RM)

**Elenco Domande** **NUOVA DOMANDA**

Domande da inviare

Codice	Denominazione struttura	Costi sostenuti	Spese eleggibili	Credito d'imposta	Stato	Azioni
TCR000019	Albergo Christmas srl	162.000,00	123.500,00	74.275,00	Completa	<input type="button" value="Invia"/> <input type="button" value="Elimina"/> <input type="button" value="TRASMETTI"/>
TCR000018	Hotel Roma	45.000,00	15.000,00	8.750,00	Incompleta o errata	<input type="button" value="Invia"/> <input type="button" value="Elimina"/>

## Domande trasmesse

Codice	Denominazione struttura	Costi sostenuti	Spese eleggibili	Credito d'imposta	Stato	Azioni
TCR000021	Hotel Ponentino	30.000,00	30.000,00	19.490,00	Trasmessa	

⚠ Attenzione. All'approssimarsi dell'ora del "Click Day" ricaricare continuamente la pagina fino a quando il pulsante di trasmissione non risulterà attivo.  
Nota. Il tempo di riferimento ("Ora server") per l'invio delle domande è visualizzato in alto a destra nella presente pagina.

L'elenco mostra le seguenti informazioni e funzioni:

1. Codice: identificativo assegnato dal sistema
2. Denominazione della struttura
3. Costi sostenuti: sommatoria dei costi per interventi e acquisti,
4. Spese eleggibili: sommatoria delle spese (max € 307.692,30)
5. Credito d'imposta: calcolato automaticamente dal sistema
6. Stato della domanda, uno tra i seguenti valori:
  - ✓ Incompleta o errata (indicato in rosso)
  - ✓ Allegati mancanti: la domanda presenta dati corretti, ma manca degli allegati necessari (modulo di domanda e attestazione delle spese sostenute, entrambi firmati digitalmente, e visura camerale) e non può essere trasmessa,
  - ✓ Completa: la domanda è pronta per essere trasmessa,
  - ✓ Trasmessa: la domanda non può più essere modificata.
  - ✓ Pulsanti di azione: Modifica; Elimina; Trasmetti (disponibile solo se nello stato di Completa e nel periodo del Click Day) e Visualizza

**Inserimento/  
modifica di  
una domanda**

Premere il pulsante "NUOVA DOMANDA" dalla finestra di elenco, oppure il pulsante "Modifica" di una domanda in elenco. La finestra si presenta organizzata in 6 schede:

Nella parte alta del contenitore a schede sono presenti tre pulsanti:

1) "ANNULLA"; 2) "SALVA"; 3) "TRASMETTI":

**Scheda Dati  
dell'Impresa**

Contiene i dati identificativi della struttura ricettiva e alcune dichiarazioni.  
I campi obbligatori sono evidenziati da un contorno blu più marcato.

**Scheda  
Interventi  
eseguiti**

Permette di indicare per quali voci di spesa si richiede il credito d'imposta. La scheda presenta sulla sinistra l'elenco delle tipologie di intervento previste. Cliccando su una voce viene visualizzato sulla destra l'elenco delle voci di spesa previste per quella tipologia di intervento. L'utente dovrà porre il segno di spunta sulle voci di spesa che interessano. Le voci selezionate saranno riportate sia nel modulo di domanda sia nell'attestazione delle spese da inserire, firmate digitalmente dai rispettivi responsabili, nell'ultima scheda Documenti finali

**Scheda  
Importi**

Nella scheda vanno riportati i valori dei costi sostenuti e delle relative spese eleggibili, distinte tra Interventi ed acquisti. Premere il pulsante "Calcola" per calcolare il credito d'imposta corrispondente.

Il sistema provvede anche al calcolo dei valori parziali dei crediti d'imposta per interventi e acquisti, allo scorporo dell'importo del 'de minimis' dichiarato e, eventualmente, a ricondurre il totale delle spese eleggibili al massimale previsto dalla normativa. La digitazione e la formattazione dei valori è limitata dal sistema ai soli caratteri numerici.

**Certificatore  
della spesa**

Contiene i dati del soggetto autorizzato alla certificazione della spesa sostenuta. I campi obbligatori sono evidenziati da un contorno blu più marcato.



**Scheda  
Certificatore  
della spesa****Scheda  
Allegati**

È possibile inserire un numero qualsiasi di allegati che possano essere utili a completare l'istruttoria della pratica.  
E necessario effettuare un primo salvataggio della domanda prima di poter procedere all'inserimento di allegati.  
È possibile assegnare una descrizione specifica per il file; in mancanza verrà assegnata alla descrizione il nome del file.

**Scheda  
Documenti  
finali**

Nella scheda documenti finali vanno caricati i documenti che completano la domanda e la rendono idonea alla trasmissione nel periodo del Click Day\_

1. **Modulo di domanda:** scaricare il modulo prodotto automaticamente dalla procedura in base ai dati immessi premendo il pulsante "Scarica PDF da firmare". Il documento verrà prodotto solo se la domanda presenta tutte le informazioni obbligatorie. Quindi apporre la firma digitale al file da parte del rappresentante legale e caricare il file con la stessa procedura utilizzata per gli allegati;
2. **Attestazione delle spese sostenute:** scaricare il modulo prodotto automaticamente dalla procedura in base ai dati immessi premendo il pulsante "Scarica PDF da firmare". Il documento verrà prodotto solo se la domanda presenta tutte le informazioni obbligatorie. Quindi apporre la firma digitale al file da parte del soggetto autorizzato alla certificazione delle spese e caricare il file con la stessa procedura utilizzata per gli allegati;

### 3. Visura camerale: non necessita di firma digitale.

Una volta caricati i documenti finali la domanda risulterà non più modificabile.

Per renderla nuovamente modificabile occorrerà eliminare i documenti finali e procedere ad un nuovo caricamento, eventualmente riapponendo le firme digitali, dopo aver effettuato i necessari aggiornamenti ai dati.

### FAQ DEL MIBACT

Di seguito le FAQ pubblicate dal Mibact per la procedura in questione.

#### ACQUISTO ARREDAMENTO

**D. L'agevolazione per l'acquisto di mobili e complementi d'arredo può essere richiesta anche in assenza di interventi di riqualificazione dell'immobile?**

R. Sì.

#### ATTIVITÀ PRIMARIA E SECONDARIA

**D. Una società che svolge attività di ristorazione, in via primaria, e quella di albergo, come secondaria, può chiedere il riconoscimento del credito d'imposta?**

R. Sì. L'art. 3, DM 7.5.2015 prevede che l'impresa alberghiera deve esistere alla data dell'1.1.2012, senza specificare se l'attività alberghiera debba essere quella prevalente o primaria dell'impresa. L'importante è che l'attività alberghiera sia registrata alla CCIAA e con codice ATECO di riferimento.

#### FIRMA ISTANZA

**D. Si può firmare manualmente l'istanza?**

R. No, pena esclusione dall'ammissione. L'istanza deve riportare solo ed esclusivamente la firma digitale del legale rappresentante.

#### LOCAZIONE IMMOBILIARE E ATTIVITÀ ALBERGHIERA

**D. Una società proprietaria di una struttura alberghiera ha affittato la propria struttura oltre il 1.1.2012. Dopo tale data, ha cessato l'attività di locazione immobiliare esercitando direttamente l'attività di impresa alberghiera. Può presentare l'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta?**

R. No. L'art. 3, DM 7.5.2015 prevede che l'impresa alberghiera (non altra tipologia) sia esistente alla data dell'1.1.2012. Invece, può presentare istanza l'impresa affittuaria esistente alla data dell'1.1.2012.

#### SOTTOSCRIZIONE ATTESTAZIONE

**D. Si può sottoscrivere manualmente l'attestazione?**

R. No, pena esclusione dall'ammissione. L'attestazione deve riportare solo ed esclusivamente la firma digitale del soggetto autorizzato ad attestare l'effettività delle spese sostenute

#### **SPESE ELEGGIBILI**

**D. Si possono includere tra le spese eleggibili voci non esplicitamente indicate nel DM 7.5.2015?**

R. Le spese eleggibili sono solo quelle indicate nell'art. 4, DM 7.5.2015. Spetta al soggetto autorizzato ad attestare l'effettività delle spese sostenute la responsabilità di certificarne l'ammissibilità, sulla base della documentazione fornitagli dal legale rappresentante.

#### **STRUTTURA ALBERGHIERA**

**D. Una struttura alberghiera gestisce anche un residence. Lo scorso anno sono state effettuate delle ristrutturazioni straordinarie per renderlo fruibile. Tale struttura può essere inserita nell'assegnazione del credito d'imposta?**

R. L'istanza può essere presentata dal legale rappresentante di un'impresa alberghiera che svolga tale attività presso una struttura così come identificata dall'art. 2, DM 7.5.2015. Le spese eleggibili sono quelle che l'impresa alberghiera sostiene per tale struttura ricettiva e non per altre.

#### **STRUTTURA ALBERGHIERA**

**D. Tra le strutture ricettive ammesse al credito d'imposta rientrano anche le dipendenze, i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta e i parchi vacanza?**

R. Possono beneficiare del riconoscimento del credito solo le strutture così come definite nel DM 7.5.2015, ovvero anche quelle strutture alberghiere individuate dalla specifica normativa regionale, purché effettivamente operanti come tali e non ricettive in senso generale. Pertanto, non possono partecipare al riconoscimento del credito d'imposta campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi vacanza, bed and breakfast, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze.

#### **STRUTTURA ALBERGHIERA ESISTENZA**

**D. Nel caso in cui un'impresa alberghiera subentra in data successiva all'1.1.2012 nella gestione di una struttura alberghiera già esistente a tale data, può chiedere il riconoscimento del credito?**

R. Ai fini della verifica dell'esistenza di un'impresa alberghiera alla data dell'1.1.2012, occorre che precedentemente a tale data:

- 1) l'attività alberghiera sia stata registrata alla CCIAA relativamente alla partita IVA dell'impresa, il cui rappresentante legale presenta l'istanza per il riconoscimento del credito;
- 2) l'attività alberghiera deve risultare attiva alla data di presentazione dell'istanza.

#### **STRUTTURA ALBERGHIERA IN AFFITTO**

**D. L'azienda proprietaria di uno stabile che lo ha ceduto in affitto ad altra impresa alberghiera, può fruire del riconoscimento del credito d'imposta per le spese sostenute in quanto proprietaria dell'immobile?**

R. L'art. 3, comma 1, DM 7.5.2015 prescrive che "alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto il credito d'imposta". Quindi, può chiedere il riconoscimento del credito chi sia identificabile come impresa alberghiera e non altro genere d'impresa, come nel caso di specie, potrebbe essere chi, affittando il proprio stabile a terzi, abbia l'abilitazione da parte della CCIAA a esercitare attività immobiliare con affitto e gestione di immobili di proprietà. Pertanto, qualora le spese siano state sostenute da quest'ultima tipologia di impresa, non è ammissibile l'istanza di riconoscimento del credito d'imposta.

#### **INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA**

**D. Il DM 20.12.2017, nell'allegato A, prevede di allegare all'istanza gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti. Nel caso di interventi con la finalità dell'incremento dell'efficienza energetica, si chiede se possa essere considerato sufficiente allegare un'autocertificazione dell'istante.**

R. Si ritiene sufficiente allegare la dichiarazione dell'istante che l'intervento effettuato ha finalità di incrementare l'efficienza energetica. In aggiunta possono essere allegati anche i certificati che attestano un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'immobile.

#### **INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE ANTISISMICA**

**D. Relativamente alle spese ammissibili per il riconoscimento del credito di imposta si desidera sapere se gli interventi di ristrutturazione edilizia sono eleggibili se svolti autonomamente ossia indipendentemente dall'efficientamento energetico.**

R. L'art. 3, comma 1, DM 7.5.2015 condiziona il riconoscimento del credito di imposta alla sussistenza di spese che, nel loro insieme, "abbiano anche la finalità di incremento dell'efficienza energetica o di riqualificazione antisismica".